

Adi 12. Giugno 1770.

L'Illustrissimi Signori Auditori della Camera Gran-Ducale in Esecuzione dei Sovrani Comandi di Sua Altezza Reale contenuti nel Benigno Rescritto del di 30. Maggio prossimo passato, e con il quale viene concessa ai Postieri della Strada Aretina, che tengono le Poste al Piano della Fonte, a Le-

vane, e nella Gittà di Arezzo, la Privativa di dare non solo per la Posta, ma ancora per Vettura Cavalli, o Muli da tirar Sedie, o Calessi, fanno pubblicamente noto, che in avvenire resta proibito a qualssia Persona il dare, come sopra Sedie, Cavalli, o Muli a Vettura per tirare Sedie, o Calessi per la predetta Strada Aretina, sotto pena in qualunque caso di Contravvenzione di Scudi dieci, e perdita delle Bestie accomodate a Vettura, ferme stanti le pene imposte dalle Leggi veglianti per Chi accomodasse le dette Bestie per correre la Posta; Dichiarando però che in questa Proibizione, e respettiva Privativa non resta compreso il poter dare a Vettura Cavalli, o Muli a Sella per cavalcare, qual' ora fiano stati descritti preventivamente all' Ufizio del Sale colla fissazione dell'annua Tassa secondo gli Ordini, ficcome non resta proibito il passare per la Strada Aretina con Calessi, e Sedie tirate da Cavalli presi a Vettura in altri luoghi fuori di detta Strada Aretina, che comincia all'escire respettivamente dalle Città di Firenze, e di Arezzo, e termina nell'arrivare ad una di esse; E di quanto sopra ne comandano l'inviolabile osservanza; e tutto &c. mandantes &c.

Gaspero Domenico Paver Cancellier Maggiore.